

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1342/2013 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2013

che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Federazione russa in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1601/2001 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio (CFA) originarie della Federazione russa, della Turchia, della Thailandia e della Repubblica ceca. Dette misure sono denominate in appresso «misure iniziali» e l'inchiesta che ha condotto all'adozione di tali misure è denominata «inchiesta iniziale».
- (2) Nell'agosto 2001 la Commissione aveva accettato l'offerta di impegno sui prezzi di un produttore russo (JSC Severstal-Metiz). Tale accordo d'impegno è stato abrogato nell'ottobre 2007 ⁽³⁾, in quanto è stato ritenuto non realizzabile a causa delle difficoltà incontrate nella corretta classificazione dei numerosi tipi di prodotto esportati dalla società.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 1279/2007 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha mantenuto, in seguito a un riesame intermedio parziale e a un riesame in previsione della scadenza, le misure iniziali nei confronti della Federazione russa, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Dette misure sono denominate in appresso «misure in vigore» e l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza è denominata «ultima inchiesta». Il regolamento (CE) n. 1279/2007 ha altresì abrogato le misure relative

alle importazioni di funi e cavi di acciaio originarie della Turchia e della Thailandia

- (4) Attualmente ⁽⁵⁾ sono in vigore anche misure nei confronti dei CFA provenienti dall'Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di CFA spedite dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea.

2. Domanda di riesame

- (5) Il 27 ottobre 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza («avviso di apertura») ⁽⁶⁾ delle misure antidumping applicabili alle importazioni di CFA originarie della Federazione russa, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento base.
- (6) Il riesame è stato aperto in seguito a una domanda debitamente motivata, presentata dal comitato di collegamento della federazione europea delle industrie di cavi di acciaio (in appresso «EWRIS» o «il richiedente») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di determinati tipi di cavi di ferro o acciaio. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

3. Inchiesta

3.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (7) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio concerne il periodo compreso tra il 1^o ottobre 2011 e il 30 settembre 2012 («PIR»). L'esame delle tendenze significative ai fini della

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 285 del 31.10.2007, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU L 285 del 31.10.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 330 del 27.10.2012, pag. 5.

